

**Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica  
LA PERLA DEL CONERO**

**Costituzione e sede**

**Art. 1**

È costituita con sede a Falconara Marittima (AN) località Castelferretti in via Giordano Bruno n.7, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di LA PERLA DEL CONERO ASD. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. Possono essere istituiti uffici, filiali e sedi secondarie sia in Italia che all'estero. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

**Art 2 - Scopo**

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa. E' caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non persegue fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ha per finalità lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della vela in tutte le forme e manifestazioni nel territorio dello stato italiano ed a livello internazionale, nonché la conoscenza dei fondali e delle coste del parco marino delle isole del mediterraneo, la diffusione delle attività subacquee e natatorie, e di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro:

- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare; organizzare corsi di avviamento allo sport della vela e corsi di formazione per operatori sportivi;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina della vela e degli sport di mare e per la qualificazione degli operatori sportivi, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica.
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, regate, concorsi, manifestazioni ed iniziative di vela e di altre discipline sportive dilettantistiche;

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- svolgere attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.



*Falconara Marittima*

*AP*

*LA PERLA DEL CONERO*

- organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni ed affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. L'associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso ente, e comunque dalla Federazione o Ente di Promozione cui l'Associazione intende aderire.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

#### **Art. 4- Soci**

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

#### **Art. 5**

Tutti i soci devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Nel caso in cui la

Morosi  
Fandrup

Al

Al  
P  
A

domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

**Art.6**

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l'assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.

**Art.7**

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di: frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione; prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali; partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione; intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo; partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio; esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo; essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità; esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

**Art. 8**

I soci sono tenuti: al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici; all'osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

**Art. 9**

Il socio cessa di far parte dell'associazione: per dimissioni; per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione; per radiazione; per decesso; per scioglimento dell'associazione.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: avvertimento; ammonizione; diffida; sospensione a tempo limitato; radiazione.

**Patrimonio sociale**

**Art. 10**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite: dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; dall'utile derivante

*Storresi VentoCop*

*AP*

*Storresi*



dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

**Art. 11**

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

**Rendiconto economico e finanziario**

**Art. 12**

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Organi dell'associazione**

**Art. 13**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

**Assemblea**

**Art. 14**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione e affisso in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

**Art. 15**



L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo; approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

**Art. 16**

L'assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci; allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**Art. 17**

Torresi  
Rambler



In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

**Art. 18**

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

**Art. 19**

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

**Art. 20**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

**Consiglio direttivo**

**Art. 21**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

**Art. 22**

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

**Art. 23**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo; b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

**Art. 24**

Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere il rendiconto economico - finanziario; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci; nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari; favorire la partecipazione dei

Totari Staniero

AP

Luca



soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

**Art. 25**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

**Scioglimento del circolo**

**Art. 26**

La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art.18.

**Art. 27**

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

**Disposizione finale**

**Art. 28**

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 29**

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Jesi, 30/04/2014

**II SEGRETARIO  
dell'Associazione**

*Moaresi Stanbury*

**II PRESIDENTE  
dell'Associazione**

*L. Breggi*



**AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA  
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI**

5 MAG 2014 al n. 1237

per € 200,00

duecento/00

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO\***  
*Klaus Giuliani*

*\*\*Firma su delega del Direttore Provinciale, (Gabriele Chiossoletta)\*\**

*Moaresi Stanbury*